

Albani

I plessi di accordo

In data 13 marzo 1989, tra la SELM - 2° Gruppo Imp di P. Marghera e l'Esecutivo del C. d. F. si è convenuto quanto segue.

1) Organizzazione lavoro in turno

Le previsioni di lavoro in turno vengono convenute in n. 7, con rinforzo di n. 2 unità per un periodo transitorio di ca. 3 mesi, al fine di consentire l'addestramento di n. 2 conduttori di unità.

Il personale ancora in forza ai reparti di manutenzione sarà impegnato nell'esercizio di centrale. Il personale che si renderà libero in occasione delle fermate dei gruppi sarà prevalentemente utilizzato per la manutenzione, con programmi da definire tra le parti preventivamente. L'accordo si applica a completamento le squadre (42° unità) entro breve tempo.

2) Professionalità

Per tenere conto degli ulteriori miglioramenti derivanti dall'attuale organizzazione dell'Esercizio, viene attribuito il livello di professionalità previsto per la cat. B1 alle p. d. l. di "operatore esterno di centrale", con le seguenti modalità:

- ai lavoratori già titolari della posizione: decorrenza 1/2/89

- ai lavoratori di recente assunti

chiusura: decorrenza su segnalazione del Resp. Es.

incendio di casa 6^a sezione

L'incendio di cui all'articolo 26.3.74 viene adeguato al 13% -

Alber

Polsonelli

Scarpelli

Scarpa Giancarlo

Scarpa

Manf. B.

DICHIARAZIONE A VERBALE *all'accordo del 13-3-89*

L'Esecutivo, pur dichiarando la propria disponibilita' per un temporaneo funzionamento dell'esercizio su 7 posizioni per turno con le attuali caratteristiche degli impianti, giudica comunque queste insufficienti. Ritiene altresì improponibile la soluzione di organico ipotizzata dalla Azienda a seguito della metanizzazione del Gruppo 1 e pur dichiarando la propria disponibilita' a confrontarsi con la Societa', a valle degli investimenti previsti, ritiene fin da subito che non sia ipotizzabile una soluzione inferiore a 6 posizioni per turno, oltre a quanto si renderebbe necessario per l'impianto Demi.

In relazione allo spostamento del primo riposo, non essendo pervenuti ad un accordo positivo, recependo la disponibilita' Aziendale a discutere la questione in sede di rinnovo contrattuale, si ritiene che da subito, vada applicata la normativa contrattuale che non prevede lo spostamento del riposo in questione.

13/3/84

S. Bony
Scarpa
Ma f - B
Scarpa Giancarlo
Scarpa